

## **Allegato E**

### **CONVENZIONE**

Tra la FIRA – Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. con sede in Pescara, Via Silvio Pellico n. 28/1, capitale sociale L. 10.000.000.000 i.v., iscritta al registro delle società presso il Tribunale di Pescara al n. 10633, codice fiscale e partita IVA 01230590687 in appresso più brevemente chiamata anche solo FIRA, in persona del Prof. Giuseppe Mauro, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente

E

La Banca \_\_\_\_\_

(Codice Fiscale \_\_\_\_\_) successivamente denominata per brevità “BANCA”,  
PREMESSO CHE

- la FIRA S.p.A., è stata individuata dalla L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 art. 2, comma 2, lett. E, quale strumento di attuazione della programmazione economica e regionale;
- con Legge Regionale n. 25 del 6 luglio 2001 la Regione Abruzzo ha stanziato un finanziamento destinato all’acquisto, costruzione e recupero della prima casa;
- l’art. 2 della legge assegna alla FIRA S.p.A. la gestione dei fondi nel rispetto della normativa regionale, del regolamento di attuazione e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale;
- in esecuzione della predetta Legge Regionale la FIRA S.p.A. è autorizzata a stipulare convenzioni con Banche per la concessione a favore dei richiedenti di mutui agevolati decennali a tasso fisso;
- che, pertanto, la FIRA intende stipulare la presente convenzione per il perseguimento delle finalità sopra richiamate e consentire, nello stesso tempo, ai cittadini di accedere al credito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato;
- che la BANCA intende aderire alla iniziativa promossa dalla FIRA;
- che la presente convenzione tende a precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nella citata normativa;
- che, pertanto, i rapporti tra la FIRA e la BANCA nello spirito della normativa vigente, dovranno essere improntati alla massima snellezza e rapidità procedurali.

Tutto ciò premesso e da formare parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Giusta quanto previsto dalla legge regionale n. 25 del 6 luglio 2001 e dal regolamento di attuazione – le operazioni poste in essere ai sensi della medesima legge, potranno beneficiare di un contributo in conto interesse con abbattimento di quattro punti il tasso fisso (IRS/10 ANNI + SPREAD massimo 0,80) praticato sui mutui decennali stipulati in data non anteriore al 1 gennaio 2001.

Art. 3

I richiedenti, per esser ammessi ai benefici devono inoltrare alla banca una domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 4

La BANCA, a fronte delle operazioni di cui alla presente convenzione, acquisirà le garanzie personali e/o reali che riterrà più opportune e necessarie.

Art. 5

Alle operazioni di cui alla presente convenzione dovrà essere applicato dalla Banca il seguente tasso: IRS/10 ANNI + SPREAD massimo 0,80.

Il tasso da praticare alla singola operazione dovrà essere fisso per tutta la durata del mutuo.

Art. 6

La Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento i finanziamenti di cui alla presente convenzione ed adottare i provvedimenti cautelativi che riterrà più opportuni, dandone

tempestiva comunicazione alla FIRA S.p.A.

Art. 7

La durata del finanziamento è fissato in anni 10. Il decennio è calcolato a decorrere alla data di scadenza del primo pagamento effettuato dal beneficiario, con contributo regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo decennale può essere corrisposto, per un massimo di 3 anni, in preammortamento; il restante periodo di agevolazione, fino alla decorrenza del decennio in fase di ammortamento. La cadenza temporale delle rate potrà essere liberamente contrattata tra beneficiario e Banca. La FIRA S.p.A. liquiderà comunque il contributo con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre, relativamente alle rate pagate nel semestre considerato.

Art. 8

Per quanto non specificamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al contenuto della LEGGE REGIONALE richiamata in premessa, al regolamento di attuazione nonché agli Statuti di entrambe le parti contraenti.

Art. 9

La presente convenzione ha durata per tutto il periodo di attuazione della Legge Regionale.

Le parti, comunque, potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento ove, per sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari e/o statutarie, venissero modificate le condizioni che hanno reso possibile la convenzione stessa.

Eventuali variazioni alla presente convenzione, saranno fatte risultare da uno scambio di lettera.

Nel caso invece di risoluzione della convenzione stessa, gli impegni assunti rimarranno comunque in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le operazioni in corso o comunque non saranno state definite, anche giudizialmente, le operazioni stesse.

Art. 10

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi natura, relative alla presente convenzione o comunque inerenti o conseguenti alla stessa, saranno a carico della BANCA.

Art. 11

Per ogni controversia nascente dalla presente convenzione, le parti dichiarano competente il Foro di Pescara. Le parti possono, comunque, di accordo, sottoporre le controversie ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due scelti rispettivamente dalla FIRA S.p.A. e dalla Banca ed il terzo, nominato di comune accordo o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA FIRA S.p.A. DELLA BANCA